

Roma, 28 maggio 2020

CIRCOLARE N. 8.289
Prot. n. 94.144/I.V.

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

TRASPORTI INTERNAZIONALI - COVID-19 - Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 relativo alla proroga di certificati, licenze, autorizzazioni e al rinvio di verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti

Sulla GUCE del 27 maggio 2020, serie L 165, è stato pubblicato il Regolamento in oggetto con il quale sono stati prorogati nella UE alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché rinviate alcune verifiche ed attività formative periodiche in materia di trasporti stradali.

Con tale provvedimento, si fornisce una base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri, oggetto di una “raccomandazione” della Commissione UE nei mesi scorsi.

Il testo approvato del Regolamento - *di cui abbiamo trattato con circolare n. 8.232 del 4 maggio 2020* - contiene alcune novità rispetto alla bozza di provvedimento che abbiamo commentato con la richiamata circolare.

Riguardo al trasporto stradale, evidenziamo gli aspetti di interesse per le imprese:

direttiva 2003/59/CE

- **formazione periodica**: i certificati di qualificazione professionale con scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi;

- **codice armonizzato "95"** (direttiva 2006/126/CE) **riportato sulle patenti di guida** o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna di tali patenti di guida o CQC;

- **carte di qualificazione del conducente** (direttiva 2003/59/CE), con scadenze tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è considerata prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.

Nel caso in cui uno Stato membro ritenga che la data del 31 agosto 2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione - entro il 1° agosto 2020 - per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, adotta una decisione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.

direttiva 2006/126/CE

- la validità delle **patenti di guida** con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida. *E' possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.*

regolamento (UE) n. 165/2014

- la **revisione periodica dei tachigrafi** che doveva essere effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. E' ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo.

- **carta del conducente** per la quale si chiede il rinnovo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, deve essere rilasciata entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall'art.35. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all'autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.

E' possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

direttiva 2014/45/UE

- **revisione veicoli**: i termini per i controlli tecnici che dovrebbero essere effettuati tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano prorogati per un periodo di 7 mesi. La validità delle carte di circolazione con una data di scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è considerata prorogata per un periodo di 7 mesi.

E' possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

regolamento (CE) n. 1071/2009

- **idoneità finanziaria** da dimostrare tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall'autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo Stato membro constati che entro il 28 maggio 2020 un'impresa di trasporto non soddisfi tale requisito ed abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l'Autorità può prorogare lo stesso purchè esso non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

regolamento (CE) n. 1072/2009

- la validità delle *licenze comunitarie e delle copie conformi* con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è estesa per un periodo di **6** mesi.
- la validità degli *attestati del conducente*, con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è estesa per un periodo di **6** mesi.

E' possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente. Qualora uno Stato membro decida di non avvalersi di tale proroga, ne informa la Commissione, che ne informa a sua volta gli Stati membri e pubblica un Avviso sulla GUCE.

Entrata in vigore

Il Regolamento in commento entra in vigore il 28 maggio 2020, ma si applica dal 4 giugno 2020.

Qualora uno Stato membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, in materia di:

- **patenti di guida,**
- **revisione tachigrafi,**
- **carta conducente,**
- **revisione veicoli,**
- **licenza comunitaria e copie conformi,**
- **attestati del conducente**

le disposizioni del Regolamento si applicano dal 28 maggio 2020.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


- Regolamento 2020/698 del 25 maggio 2020